

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato C

Esclusioni dalla Valutazione di incidenza

Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi come di seguito indicati:

1. ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 357/1997, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti;
2. i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
3. alcune tipologie di piani e programmi e varianti minori in attuazione all'art. 6, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che non modificano le previsioni progettuali del piano o programma, indicati nell'elenco C.1;
4. i progetti e gli interventi indicati nell'elenco C.2 in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, ecologico, naturalistiche disponibili, la Regione, ha valutato che non incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai Piani di gestione dei siti, i quali possono escludere, modificare o aggiungere categorie di progetti ed interventi a quelli della Tabella 2 anche per specifiche parti di un sito. Qualora non disciplinato dalle misure di conservazione o dai piani di gestione rimangono valide le categorie della Tabella 2.

C.1 – Tipologie di piani, programmi e loro varianti che interessano i siti Natura 2000 e che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97

1. i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
2. modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi;
3. modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;
4. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso;
5. rettifiche degli errori materiali.

C.2 – Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97

Interventi edilizi

1. interventi di manutenzione ordinaria;
2. interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare purché non comportino cambio di destinazione d'uso o la riutilizzazione di edifici o porzioni di edifici non più abitabili o agibili;
3. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti;
4. mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra destinazione;

5. realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
6. interventi di ampliamento o realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
7. realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 mq rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare fino ad un massimo complessivo di 200 mq;
8. interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggiali aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60 metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino;
9. realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria e che non interessino habitat di interesse comunitario;
10. realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio;
11. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37 della l.r. 19/2009, nel rispetto della l.r. 23/2005;
12. installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
13. installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;
14. installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari;
15. installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;
16. collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni, cartelli o affissi pubblicitari, segnali indicatori e simili lungo la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto, purché privi di impianti di illuminazione;
17. recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi relativi alle pertinenze edilizie di edifici esistenti ad uso residenziale o produttivo;
18. opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro purché realizzati lungo viabilità esistente;
19. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

20. varianti a permessi di costruire o varianti alla denuncia di inizio attività di progetti che hanno fatto la verifica di significatività o la valutazione di incidenza e che:
 - a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
 - b) non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio;
 - c) non alterano la sagoma dell'edificio né il tracciato di progetto;
 - d) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel decreto/parere di incidenza;
21. demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Interventi agro silvo pastorali

22. interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della LR 9/2007 (attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti), purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale (art. 5, comma 3 della medesima norma);
23. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, effettuato al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona;
24. realizzazione per fini zootecnici di recinzioni elettrificate (pastore elettrico) o di recinzioni in legno o rete, di altezza inferiore a 120 cm, non interrata e con maglie di dimensioni pari o superiori a 15 cm, oppure sollevate da terra per almeno 15 cm;
25. realizzazione di muretti in pietra locale di altezza inferiore a 150 cm realizzati senza l'utilizzo di leganti;
26. realizzazione di recinzioni a tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0.5 ha;
27. manutenzione delle strade, delle piste forestali transitabili e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuali mirati allargamenti della carreggiata fino ad una larghezza complessiva comunque non superiore a tre metri e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, nonché la manutenzione ordinaria dei sentieri esistenti purché tali interventi vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto;
28. realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo, purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna e purché non ricadano su habitat di interesse comunitario;
29. realizzazione di serbatoi d'acqua a fini antincendio, di superficie inferiore a 75 mq purché non ricada su habitat di interesse comunitario;
30. realizzazione di condotte sotterranee a fini antincendio con relative attrezzature fuori terra quali idranti, su sedime coincidente con strade e piste forestali, con ripristino dello stato dei luoghi eseguito con l'utilizzo del solo materiale proveniente dagli scavi, previa lavorazione dello stesso materiale per renderlo idoneo al riutilizzo e purché l'intervento nel suo complesso non ecceda il sedime della strada o della pista e purché gli interventi vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto;
31. interventi di manutenzione ordinaria delle valli da pesca, compresa la manutenzione e lo scavo dei canali circondariali con ripristino della sezione originaria e la gestione della vegetazione, effettuati al di fuori del periodo 1 aprile-15 luglio;
32. interventi sotto riportati che interessano terreni agrari ordinariamente lavorati o capezzagne e non modificano siepi, filari alberati, vegetazione arborea o arbustiva, prati stabili e habitat di interesse comunitario:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti irrigui esistenti compreso il loro interrimento non rientranti nel campo di applicazione della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, art. 6 e della lr 43/1990;
- ordinarie pratiche agronomiche, cambi colturali, operazioni di scasso, bonifica del terreno dallo scheletro a scopo di coltivazione per una profondità massima fino a 50 cm;
- opere di movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro.

Altri interventi

33. movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza edilizia di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili purché non interessino habitat di interesse comunitario;
34. opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio volte al consolidamento, alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, purché realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica e che interessino superfici inferiori a 200 mq;
35. operazioni di sfalcio, anche della vegetazione acquatica, per la manutenzione periodica dei tratti di corsi d'acqua naturali, delle rogge e dei canali su cui sono rilasciate concessioni di derivazione idrica, purché non interessino habitat di interesse comunitario e purché siano svolti tra il 1 novembre e il 1 marzo;
36. appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati "collegia", e gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della lr 21/1993, purché i medesimi siano realizzati prevalentemente in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati (*lr 24/1996 Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere - art 19, comma 6*);
37. manifestazioni sportive podistiche e ciclistiche purché utilizzino esclusivamente strade asfaltate esistenti;
38. svolgimento di gare e prove cinofile di cui all'articolo 26, comma 1, della LR n. 6/2008 (DPRReg. 20 settembre 2007, n. 301/Pres e successive modifiche e integrazioni).

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE